

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio in Benelux n. 753 216 e registrazione di marchio internazionale n. 872 478 del marchio denominativo «ARTITUDE» per prodotti della classe 2

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 3 gennaio 2013 — MasterCard International/UAMI — Nehra (surfpin)

(Causa T-13/13)

(2013/C 86/31)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: MasterCard International, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: N. Bolter e C. Sawdy, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sheetal Nehra (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), 4 e 5 del regolamento sul marchio comunitario;
- accogliere in toto l'opposizione proposta dalla ricorrente avverso la registrazione del marchio della controinteressata;
- in subordine, accogliere l'opposizione proposta dalla ricorrente in relazione a quei servizi per i quali venga accertata l'esistenza di un rischio di confusione e/o per i servizi per i quali si determini che sussiste il rischio che il marchio richiesto tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio della ricorrente o rechi pregiudizio agli stessi; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo nei colori blu, bianco e nero contenente l'elemento denominativo «surfpin» e raffigurante tre cerchi che si intersecano, per servizi della classe 36 — Domanda di marchio comunitario n. 8 368 862

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: i marchi figurativi in diversi colori che raffigurano cerchi che s'intersecano, alcuni dei quali contengono gli elementi denominativi «MasterCard Worldwide» o «MasterCard» — registrazione di marchio comunitario n. 5 198 585; registrazione di marchio comunitario n. 5 198 494, registrazione di marchio per il Regno Unito n. 2 425 471; registrazione di marchio per il Regno Unito n. 2 429 669; registrazione di marchio comunitario n. 5 646 261; registrazione di marchio comunitario n. 761 221; registrazione di marchio comunitario n. 5 646 492 e registrazione di marchio comunitario n. 5 646 609 per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 e 45

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), 4, e 5 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 3 gennaio 2013 — Seal Trademarks/UAMI — Exel Composites (XCEL)

(Causa T-14/13)

(2013/C 86/32)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Seal Trademarks Pty Ltd (Queensland, Australia) (rappresentante: avv. E. Armijo Chávarri)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Exel Composites Oyj (Mäntyhäyry, Finlandia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'11 ottobre 2012; o
- in subordine, modificare la medesima, in quanto contraria agli articoli 42, paragrafi 2 e 3, e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (condannando espressamente l'UAMI alle spese).

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente